

BStGer RR.2009.22 vom 25. Mai 2009

Bundesstrafgericht, 2009-05-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2009.22

FR: TPF RR.2009.22 du 25 mai 2009

IT: TPF RR.2009.22 del 25 maggio 2009

Regeste

Assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia Decisione incidentale di sequestro (art. 80e let. a AIMP)

Erwägungen

E. 14

aprile 2009 una risposta al ricorso; che con lettera del 9 aprile 2009 il patrocinatore del ricorrente ha affermato come nel quadro di un'udienza tenutasi il giorno precedente presso il MPC l'autorità rogante avesse comunicato il suo disinteresse per la documentazione in oggetto, invitando il MPC a pronunciare il dissequestro, precisando che a quel momento il suo gravame avrebbe potuto essere stralciato dai ruoli; che con ordine di dissequestro del 9 aprile 2009 il MPC ha ordinato lo sblocco con effetto immediato della rubrica fiduciaria n. 1 (n. portafoglio 2), revocando quindi la sua decisione del 2 febbraio 2009; che, a seguito della suddetta decisione, il 24 aprile 2009 l'UFG ha rinunciato ad inoltrare delle osservazioni entro il termine prorogato del 28 aprile 2009;

- 3 -

che con scritto del 29 aprile 2009 il MPC ha rilevato come nel quadro dell'esame dei documenti bancari tenutosi l'8 aprile precedente, il ricorrente ha acconsentito alla trasmissione semplificata ex art. 80c AIMP all'autorità rogante di una parte della documentazione, riconosciuto che le richieste presentate da quest'ultima erano perfettamente giustificate da esigenze istruttorie, precisando nel contempo che avrebbe ritirato il suo ricorso del 13 febbraio 2009; che alla luce di tutto quanto esposto, in particolare della lettera del 9 aprile 2009 del patrocinatore della ricorrente, mediante la quale viene implicitamente dichiarato il ritiro del ricorso a fronte della sopravveniente citata decisione di dissequestro da parte del MPC, questo Tribunale prende atto del ritiro del gravame; che la causa viene pertanto stralciata dal ruolo; che in ambito di spese processuali, visti gli art. 15 cpv. 1 lett. a e 30 lett. b della legge federale del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale (LTPF, RS 173.71) nonché la relativa giurisprudenza di questo Tribunale (sentenze TPF RR.2007.42 del 4 aprile 2007, consid. 4 e TPF RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4), si applicano il regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e le pertinenti disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l'art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327); che tuttavia, viste le circostanze particolari della presente fattispecie, il Tribunale rinuncia a prelevare delle

spese processuali; che al ricorrente deve essere restituito l'anticipo delle spese di Fr. 2'000.-- versato in pendenza di causa;

- 4 -

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.